



---

**Bollettino mensile**  
**Anno VI - n. 6/2011**

Publicato il 29 luglio 2011

---



**ISVAP** (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi  
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA  
Centralino 06/42133.1  
Fax Sezione Studi 06/42133.735  
e-mail: [Serv.Studi@isvap.it](mailto:Serv.Studi@isvap.it)

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

---



# Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	1
1.1 <b>REGOLAMENTI</b> .....	3
<b>Regolamento n. 39 del 9 giugno 2011</b>	
Regolamento relativo alle politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione .....	5
1.2 <b>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</b> .....	19
<b>Provvedimento n. 2905 del 22 giugno 2011</b>	
Autorizzazione a UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, ad assumere una partecipazione pari al 6,6% del capitale ordinario di Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino. 21	
<b>Provvedimento n. 2906 del 22 giugno 2011</b>	
Fusione per incorporazione di Lauro 2000 S.r.l. in Vittoria Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Milano.....	23
<b>Provvedimento n. 2907 del 22 giugno 2011</b>	
Autorizzazione a RBHOLD S.p.A., con sede in Venezia, ad assumere il controllo di DKV Salute S.p.A., con sede in Milano.....	24
<b>Provvedimento n. 2908 del 22 giugno 2011</b>	
Fusione per incorporazione di ARAG Service s.r.l. in ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., entrambe con sede in Verona.....	26
<b>Provvedimento n. 2909 del 27 giugno 2011</b>	
Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di CREDEMASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Reggio Emilia. ....	28
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	29
2.1 <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</b> .....	31
2.2 <b>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</b> .....	145
<b>Provvedimento n. 679/PD/11 del 25 gennaio 2011</b>	
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. GIDIULI Carmine .....	147
<b>Provvedimento n. 698/PD/11 del 3 marzo 2011</b>	
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra PADOVAN Grazia Elena. ....	149
<b>Provvedimento n. 707/PD/11 del 9 marzo 2011</b>	
Annullamento parziale del provvedimento disciplinare n. 00657/PD/2010 del 22 dicembre 2010 di radiazione del sig. TOLLIS Claudio e di cancellazione della U.T. snc. Di Tollis Claudio e Serio Vittorio.....	151
<b>Provvedimento n. 719/PD/11 del 6 aprile 2011</b>	
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DE LAURENTIIS Giacomo.....	153
<b>Provvedimento n. 727/PD/11 del 18 aprile 2011</b>	
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BERNARDO Carmine.....	155

<b>Provvedimento n. 729/PD/11 del 19 aprile 2011</b>	
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra CANDELORO Antonella .....	157
2.3 <b>SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI</b> .....	159
Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Sesta - n. 3363 del 06/06/2011 .....	161
3. <b>IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA</b> .....	175
Costruzioni Vega s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa.....	177
4. <b>ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO</b> .....	179
4.1 <b>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b> .....	181
5. <b>ALTRE NOTIZIE</b> .....	183
5.1 <b>AVVISI E COMUNICATI</b> .....	185
5.2 <b>MODIFICHE STATUTARIE</b> .....	189
Modifica dello statuto sociale di CBA Vita S.p.A., con sede in Milano .....	189
Modifica della denominazione sociale di EurizonTutela S.p.A.....	189
Modifica della denominazione sociale ed aumento del capitale sociale di UGF Assicurazioni S.p.A. ....	189
5.3 <b>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</b> .....	190
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	190





# 1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

---



## 1.1 REGOLAMENTI

---



Regolamento n. 39 del 9 giugno 2011

## **Regolamento relativo alle politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese;

**CONSIDERATA** la necessità di dettare disposizioni in materia di politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione coerenti con la sana e prudente gestione delle imprese e la stabilità dei mercati;

**RITENUTA** la necessità di tenere conto, nella definizione di tali disposizioni, dei principi adottati in sede internazionale in materia di remunerazioni nel settore finanziario, incluse le Raccomandazioni della Commissione Europea n. 2009/384/CE e n. 2009/385/CE del 30 aprile 2009;

adotta il seguente:

### **Regolamento**

#### **INDICE**

#### **Titolo I – Disposizioni generali**

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Principi generali)

Art. 5 (Gruppi)

## **Titolo II – Processi decisionali in materia di politiche di remunerazione**

Art. 6 (Ruolo dell'assemblea)

Art. 7 (Ruolo del consiglio di amministrazione)

Art. 8 (Comitato remunerazioni)

Art. 9 (Consulenti esterni)

Art. 10 (Sistema di amministrazione dualistico)

## **Titolo III – Politiche di remunerazione**

### **Capo I – Remunerazione degli amministratori**

Art. 11 (Bilanciamento delle componenti fisse e variabili)

Art. 12 (Fissazione e misurazione dei risultati)

Art. 13 (Pagamento della componente variabile)

Art. 14 (Remunerazioni basate su strumenti finanziari)

Art. 15 (Importi erogati in caso di anticipata cessazione dall'incarico)

### **Capo II – Remunerazione degli organi di controllo**

Art. 16 (Limiti alle remunerazioni variabili per gli organi di controllo)

### **Capo III – Remunerazione del personale**

Art. 17 (Disposizioni generali)

Art. 18 (Comunicazione interna)

Art. 19 (Struttura della politica di remunerazione del personale)

Art. 20 (Remunerazione delle funzioni di controllo interno e dell'attuario incaricato)

#### **Capo IV – Remunerazione di altri soggetti**

Art. 21 (Intermediari assicurativi e riassicurativi)

Art. 22 (Fornitori di servizi esternalizzati)

#### **Titolo IV – Verifiche delle politiche di remunerazione**

Art. 23 (Verifica delle politiche di remunerazione)

#### **Titolo V – Obblighi di informativa**

Art. 24 (Informativa all'assemblea)

#### **Titolo VI – Vigilanza dell'ISVAP**

Art. 25 (Vigilanza dell'ISVAP)

#### **Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali**

Art. 26 (Pubblicazione)

Art. 27 (Entrata in vigore)

### **Titolo I – Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **(Fonti normative)**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 191, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

#### **Art. 2**

##### **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) “capogruppo”: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia come definita dall'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione;

- b) “componente variabile”: la componente della retribuzione concessa sulla base dei risultati conseguiti, comprensiva di bonus, premi e altre forme incentivanti;
- c) “funzioni di controllo interno”: le funzioni di internal audit, di risk management e di compliance di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;
- d) “gruppo assicurativo”: il gruppo di società di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
- e) “ISVAP”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- f) “personale”: i direttori generali, i dirigenti con compiti strategici, i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno e le altre categorie del personale, la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione identificano, formalizzando e motivando le relative scelte, le categorie di soggetti la cui attività può avere tale impatto, tenendo conto, tra l’altro, della posizione rivestita, del grado di responsabilità, del livello gerarchico, dell’attività svolta, delle deleghe conferite, dell’ammontare della remunerazione corrisposta, della possibilità di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti;
- g) “società quotate”: le società quotate ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### **Art. 3**

#### **(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e, nei limiti della compatibilità con la loro organizzazione, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano tenendo conto della natura, delle dimensioni e delle caratteristiche operative dell’impresa. Rilevano a tal fine, tra l’altro, la natura e il numero dei rami assicurativi esercitati, l’ammontare dei premi e delle riserve tecniche, l’assetto proprietario, l’appartenenza a un gruppo, la quotazione su mercati regolamentati.
3. Le scelte che le imprese effettuano sulla base dei criteri di cui al comma 2 sono adeguatamente formalizzate e motivate.

#### **Art. 4**

##### **(Principi generali)**

1. Le imprese adottano politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione del rischio e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine.
2. Le imprese evitano politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio.

#### **Art. 5**

##### **(Gruppi)**

1. La capogruppo:
  - a) assicura la complessiva coerenza delle politiche di remunerazione del gruppo assicurativo, garantendo che esse siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche delle società del gruppo, e ne verifica la corretta applicazione;
  - b) assicura il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento da parte di tutte le società del gruppo assicurativo, incluse quelle aventi sede legale all'estero, nei limiti della compatibilità con il quadro normativo dello Stato estero.

### **Titolo II – Processi decisionali in materia di politiche di remunerazione**

#### **Art. 6**

##### **(Ruolo dell'assemblea)**

1. Lo statuto delle imprese prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

#### **Art. 7**

##### **(Ruolo del consiglio di amministrazione)**

1. Il consiglio di amministrazione definisce e rivede periodicamente le politiche di remunerazione ai fini dell'approvazione dell'assemblea ordinaria prevista dall'articolo 6 ed è responsabile della loro corretta applicazione.

2. Il consiglio di amministrazione assicura il coinvolgimento delle funzioni di controllo interno, nonché della funzione risorse umane nella definizione delle politiche di remunerazione.
3. I processi decisionali relativi alle politiche di remunerazione sono chiari, documentati e trasparenti e includono misure atte ad evitare conflitti di interesse.
4. I membri del consiglio di amministrazione incaricati della formulazione di proposte per la definizione delle politiche di remunerazione nonché i membri del comitato remunerazioni di cui all'articolo 8 dispongono delle necessarie competenze ed agiscono con indipendenza di giudizio al fine di formulare valutazioni sulla adeguatezza delle politiche e sulle loro implicazioni sulla assunzione e gestione dei rischi.

### **Art. 8**

#### **(Comitato remunerazioni)**

1. Le imprese di maggiore dimensione o complessità costituiscono all'interno del consiglio di amministrazione il comitato remunerazioni, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile.
2. Il consiglio di amministrazione definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato remunerazioni. L'istituzione del comitato non solleva il consiglio di amministrazione dalle proprie responsabilità in materia.
3. Il comitato remunerazioni, tra l'altro:
  - a) svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito della definizione delle politiche di remunerazione e formula proposte in materia di compensi di ciascuno degli amministratori investiti di particolari cariche;
  - b) verifica la proporzionalità delle remunerazioni degli amministratori esecutivi tra loro e rispetto al personale dell'impresa.

### **Art. 9**

#### **(Consulenti esterni)**

1. Qualora l'impresa si avvalga di consulenti esterni per la determinazione delle politiche di remunerazione il consiglio di amministrazione o, ove costituito, il comitato remunerazioni verifica che i consulenti non prestino contemporaneamente altri servizi di consulenza agli amministratori o ai soggetti coinvolti nel processo decisionale.

## **Art. 10**

### **(Sistema di amministrazione dualistico)**

1. Nelle imprese che hanno adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, le disposizioni del presente Titolo relative alle funzioni del consiglio di amministrazione sono da intendersi riferite al consiglio di sorveglianza.

## **Titolo III – Politiche di remunerazione**

### **Capo I – Remunerazione degli amministratori**

## **Art. 11**

### **(Bilanciamento delle componenti fisse e variabili)**

1. Se la politica di remunerazione degli amministratori prevede il riconoscimento di una componente variabile, è assicurato un corretto bilanciamento tra la componente fissa e quella variabile e sono previsti limiti massimi per la componente variabile.
2. La ripartizione tra le due componenti è tale da consentire all'impresa di perseguire una politica flessibile in materia di riconoscimento di componenti variabili, con particolare riferimento all'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Per gli amministratori non esecutivi il riconoscimento di componenti variabili di remunerazione è previsto solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, e rappresenta comunque una parte non significativa della remunerazione.

## **Art. 12**

### **(Fissazione e misurazione dei risultati)**

1. Il riconoscimento della componente variabile è subordinato al raggiungimento di risultati predeterminati, oggettivi e agevolmente misurabili.
2. La politica di remunerazione, nella fissazione dei risultati da raggiungere:
  - a) prevede l'adozione di indicatori di performance che tengano conto dei rischi attuali o futuri connessi ai risultati prefissati e dei correlati oneri in termini di costo del capitale impiegato e di liquidità necessaria;

- b) tiene conto, ove appropriato, anche di criteri non finanziari che contribuiscono alla creazione di valore per l'impresa, quali la conformità alla normativa esterna ed interna e l'efficienza della gestione del servizio alla clientela;
  - c) assicura che l'importo complessivo della componente variabile sia basato su una adeguata combinazione dei risultati ottenuti dal singolo e dei risultati complessivi dell'impresa o del gruppo di appartenenza.
3. La misurazione dei risultati è effettuata su un adeguato arco temporale, preferibilmente pluriennale.

### **Art. 13**

#### **(Pagamento della componente variabile)**

1. La politica di remunerazione prevede, in funzione del peso della componente variabile rispetto a quella fissa, che una parte rilevante della componente variabile sia erogata solo al termine di un periodo di differimento minimo e tenendo conto dei rischi associati ai risultati secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera a).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, qualora la politica di remunerazione degli amministratori preveda il riconoscimento di una componente variabile, l'impresa adotta opportune disposizioni contrattuali che le consentano di:
  - a) non erogare in tutto o in parte tali compensi qualora i risultati prefissati non siano stati raggiunti ovvero qualora si sia verificato un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria dell'impresa;
  - b) chiedere la restituzione, in tutto o in parte, dei compensi erogati sulla base di risultati che si siano rivelati non duraturi o effettivi per effetto di condotte dolose o gravemente colpose.

### **Art. 14**

#### **(Remunerazioni basate su strumenti finanziari)**

1. Le forme di retribuzione incentivante basate su strumenti finanziari sono parametrize al rischio assunto dall'impresa e strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo termine.
2. I piani di remunerazione basati su azioni e altri strumenti finanziari prevedono adeguati periodi temporali per l'assegnazione delle azioni o di tali strumenti, per l'esercizio delle opzioni e per il mantenimento degli stessi, tali da rendere graduale il conseguimento dei vantaggi economici.

**Art. 15**

**(Importi erogati in caso di anticipata cessazione dall'incarico)**

1. L'impresa prevede che le somme dovute in caso di anticipata cessazione dall'incarico siano soggette ad adeguati limiti quantitativi e determina i casi in cui tali somme non devono essere corrisposte.

**Capo II – Remunerazione degli organi di controllo**

**Art. 16**

**(Limiti alla remunerazione variabile per gli organi di controllo)**

1. Ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione non sono riconosciuti compensi collegati ai risultati o basati su strumenti finanziari.

**Capo III – Remunerazione del personale**

**Art. 17**

**(Disposizioni generali)**

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano nel rispetto della vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro.

**Art. 18**

**(Comunicazione interna)**

1. I criteri generali della politica di remunerazione del personale sono accessibili a tutto il personale a cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile.
2. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato.

## **Art. 19**

### **(Struttura della politica di remunerazione del personale)**

1. Alla struttura della remunerazione del personale, ove comprenda componenti variabili, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. La politica di remunerazione del personale, nella fissazione dei risultati da raggiungere, oltre a quanto disciplinato dall'articolo 12, comma 2, lettera c), tiene conto, ove appropriato, dei risultati conseguiti dall'unità produttiva di appartenenza.

## **Art. 20**

### **(Remunerazione delle funzioni di controllo interno e dell'attuario incaricato)**

1. La remunerazione dei responsabili e del personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno è fissata in misura adeguata rispetto al livello di responsabilità e all'impegno connessi al ruolo.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono evitate, salvo valide e comprovate ragioni, remunerazioni variabili o basate su strumenti finanziari. Le eventuali remunerazioni variabili o basate su strumenti finanziari sono coerenti con i compiti assegnati, indipendenti dai risultati conseguiti dalle unità operative soggette al loro controllo e legate al raggiungimento di obiettivi connessi all'efficacia e alla qualità dell'azione di controllo, a condizione che non siano fonte di conflitti di interesse.
3. La remunerazione dell'attuario incaricato è commisurata al ruolo svolto nell'impresa e non ai risultati dell'impresa stessa.

## **Capo IV – Remunerazione di altri soggetti**

### **Art. 21**

#### **(Intermediari assicurativi e riassicurativi)**

1. Nella definizione delle politiche di remunerazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi le imprese hanno cura di assicurare che i compensi e gli incentivi siano coerenti con i principi di cui all'articolo 4.

**Art. 22**

**(Fornitori di servizi esternalizzati)**

1. In caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti le imprese hanno cura di assicurare che l'esternalizzazione non pregiudichi il rispetto dei principi di cui all'articolo 4.

**Titolo IV – Verifiche delle politiche di remunerazione**

**Art. 23**

**(Verifica delle politiche di remunerazione)**

1. L'attuazione delle politiche di remunerazione adottate dall'impresa è soggetta, con cadenza almeno annuale, ad una verifica da parte delle funzioni di controllo interno che collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze. A tal fine, tra l'altro:
  - a) la funzione di revisione interna verifica la corretta applicazione delle politiche di remunerazione sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione in ottica di efficienza e salvaguardia del patrimonio dell'impresa;
  - b) la funzione di compliance verifica che le politiche di remunerazione siano coerenti con gli obiettivi di rispetto delle norme del presente Regolamento, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili all'impresa, in modo da prevenire e contenere i rischi legali e reputazionali.
2. Le funzioni di controllo interno riferiscono sui risultati delle verifiche compiute agli organi competenti all'adozione di eventuali misure correttive che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa all'ISVAP. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea nell'ambito dell'informativa di cui all'articolo 24, comma 2.

**Titolo V - Obblighi di informativa**

**Art. 24**

**(Informativa all'assemblea)**

1. Al fine dell'approvazione delle politiche di remunerazione di cui all'articolo 6, il consiglio di amministrazione fornisce all'assemblea, distintamente per gli organi sociali e per il personale ed in maniera disaggregata per ruoli e funzioni:
  - a) una illustrazione delle linee generali, delle motivazioni e delle finalità che l'impresa intende perseguire attraverso la politica retributiva;

- b) le informazioni relative al processo decisionale utilizzato per definire la politica retributiva, comprese quelle sui soggetti coinvolti;
  - c) i criteri utilizzati per definire l'equilibrio tra componente fissa e variabile ed i parametri, le motivazioni e i relativi periodi di differimento per il riconoscimento delle componenti variabili, nonché la politica in materia di trattamento di fine mandato;
  - d) le informazioni sulle modifiche apportate rispetto alle politiche già approvate.
2. Il consiglio di amministrazione rende annualmente all'assemblea un'adeguata informativa, corredata da informazioni quantitative, sulla applicazione delle politiche di remunerazione.
  3. Nelle imprese che hanno adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 relative alle funzioni del consiglio di amministrazione sono da intendersi riferite al consiglio di sorveglianza.

## **Titolo VI – Vigilanza dell'ISVAP**

### **Art. 25**

#### **(Vigilanza dell'ISVAP)**

1. L'ISVAP vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, tenendo conto della natura, delle dimensioni e delle caratteristiche operative dell'impresa.

## **Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 26**

#### **(Pubblicazione)**

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

### **Art. 27**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le imprese apportano agli statuti le modifiche rese necessarie dall'applicazione dell'articolo 6 entro il termine per l'approvazione del bilancio 2011. Entro il medesimo termine le imprese sottopongono alle assemblee, per la relativa approvazione, le politiche di remunerazione

definite secondo le disposizioni del presente Regolamento, tenendo conto degli incarichi e dei contratti in corso. In relazione a tali incarichi e contratti le imprese adottano ogni iniziativa per l'adeguamento alle disposizioni del presente Regolamento, compatibilmente con la disciplina che ne regola la modificabilità.

3. Nel conferimento di incarichi e nella stipulazione di contratti intervenuta successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento e prima dell'approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi del comma 2, le imprese tengono conto delle disposizioni sulla struttura della remunerazione di cui al Titolo III.
4. In sede di prima applicazione le imprese effettuano, comunicando le relative risultanze all'ISVAP entro il 30 novembre 2011, una valutazione del livello di rispondenza dei sistemi di remunerazione in essere alle disposizioni del presente Regolamento e individuano le misure per l'adeguamento e la relativa tempistica. Tali risultanze sono formalizzate in una delibera del consiglio di amministrazione ovvero, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409 octies del codice civile, del consiglio di sorveglianza.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

-



## 1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

---



Provvedimento n. 2905 del 22 giugno 2011

**Autorizzazione a UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, ad assumere una partecipazione pari al 6,6% del capitale ordinario di Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.**

### L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

**VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

**VISTA** l'istanza del 30 maggio 2011, pervenuta in pari data ed integrata da ultimo in data 17 giugno 2011, con la quale UniCredit S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di una partecipazione pari al 6,6% del capitale ordinario di Fondiaria-Sai S.p.A. con sede in Torino, considerato che la stessa, unitamente all'Accordo stipulato con Premafin in data 22 marzo 2011, configura da parte di Unicredit S.p.A. la possibilità di esercitare una influenza notevole sull'impresa di assicurazione;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, e all'articolo 15 ter della direttiva 2002/83/CE nonché di tutta la documentazione presentata, non sono emersi elementi ostativi;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 giugno 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

**Dispone**

UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, è autorizzata ad assumere una partecipazione pari al 6,6% del capitale ordinario di Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2906 del 22 giugno 2011

**Fusione per incorporazione di Lauro 2000 S.r.l. in Vittoria Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Milano.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

**VISTO** il decreto ministeriale di ricognizione del 26 novembre 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, Via Ignazio Gardella, 2, e i successivi provvedimenti autorizzativi;

**VISTE** le istanze in data 13 aprile 2011 e 20 aprile 2011, con la quali rispettivamente Vittoria Assicurazioni S.p.A. e Lauro 2000 S.r.l. hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di Lauro 2000 S.r.l. in Vittoria Assicurazioni S.p.A.;

**VISTA** la documentazione allegata alle predette istanze;

**ACCERTATO** che la società incorporante Vittoria Assicurazioni S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

**CONSIDERATO** che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante Vittoria Assicurazioni S.p.A.;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 giugno 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle citate istanze;

### **Dispone**

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Lauro 2000 S.r.l. in Vittoria Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Milano.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2907 del 22 giugno 2011

**Autorizzazione a RBHOLD S.p.A., con sede in Venezia, ad assumere il controllo di DKV Salute S.p.A., con sede in Milano.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

**VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

**VISTA** l'istanza del 9 marzo 2011, integrata da ultimo in data 16 maggio 2011, con la quale RBHOLD S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione ad assumere il controllo di DKV Salute, con sede in Milano;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n.186, e della

comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 giugno 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

**Dispone**

RBHOLD S.p.A., con sede in Venezia, è autorizzata ad assumere il controllo di DKV Salute S.p.A., con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2908 del 22 giugno 2011

**Fusione per incorporazione di ARAG Service s.r.l. in ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., entrambe con sede in Verona.**

#### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

**VISTO** il decreto ministeriale di ricognizione del 26 novembre 1984 e i successivi provvedimenti autorizzativi con i quali ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Verona, viale delle Nazioni 9, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

**VISTA** l'istanza congiunta presentata in data 9 maggio 2011 con la quale ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. e ARAG Service s.r.l. hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di ARAG Service s.r.l. in ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A.;

**VISTA** la documentazione allegata alla predetta istanza;

**ACCERTATO** che la società incorporante ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

**CONSIDERATO** che l'operazione di fusione e le modifiche statutarie che la stessa comporta non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A.;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 22 giugno 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

**Dispone**

E' autorizzata la fusione per incorporazione di ARAG Service s.r.l. in ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., entrambe con sede in Verona, con le modifiche statutarie che l'operazione comporta.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2909 del 27 giugno 2011

**Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri di CREDEMASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Reggio Emilia.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, ed in particolare l'art. 240 del medesimo decreto, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il Provvedimento Isvap n. 894 del 22 giugno 1998, ed i successivi provvedimenti autorizzativi con i quali CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. (già Azuritalia Assicurazioni S.p.A.), con sede in Reggio Emilia, Via Mirabello, 2, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri esclusi quelli ferroviari, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 17. Tutela legale e all'attività assicurativa nei rami 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 18. Assistenza;

**VISTA** la lettera dell'11 aprile 2011 con la quale CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. ha espresso rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri;

**TENUTO CONTO** che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lettera b) del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri;

### **Dispone**

Ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Reggio Emilia, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
Giancarlo Giannini

## 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

---



## 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

---



**ORDINANZA N. 2179/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2180/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 2181/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 2182/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 2183/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 2184/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 2185/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2186/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 2187/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2189/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2190/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2191/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Reggio Emilia.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2192/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Genertel S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2193/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2194/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2195/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2196/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Eurizonvita S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	regolamento ISVAP n. 20/2008 - mancato rispetto delle norme previste in materia di controlli interni e di gestione dei rischi ed, in particolare: - mancato svolgimento, da parte del consiglio di amministrazione, di alcuni dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo in relazione alle deleghe di poteri conferite in materia di finanza aziendale al Presidente/Amministratore delegato, al Responsabile amministrazione, finanza e controllo ed al Responsabile investimenti; - mancanza di una completa formalizzazione delle attività svolte dall'Ufficio investimenti e dall'Ufficio portafoglio titoli e tesoreria; - assenza di una tempestiva verifica del rispetto dei limiti dell'Investment Policy; - carenza di controlli idonei a garantire la completezza delle comunicazioni all'ISVAP; - anomalie nelle procedure di acquisizione e controllo dei dati rilevanti ai fini antiriciclaggio, con particolare riferimento alla registrazione delle operazioni soggette a monitoraggio ed alla tempistica prevista per le registrazioni stesse.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 16.666,66 (sedicimilaseicentosessantasei/66).

**ORDINANZA N. 2198/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 2199/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2200/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2201/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 2202/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2203/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2204/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2205/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Systema Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2206/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 11.761,01 (undicimilasettecentosessantuno/01).

**ORDINANZA N. 2207/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 16.132,07 (sedicimilacentotrentadue/07).

**ORDINANZA N. 2208/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2209/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2210/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 2211/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2212/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2213/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 17.041,51 (diciassettemilaquarantuno/51).

**ORDINANZA N. 2214/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 2215/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 2216/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 2217/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Creditras Vita S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	provvedimento ISVAP n. 297/1996 (art. 7) - omessa segnalazione di quattro obbligazioni callable nella comunicazione trimestrale (IV trimestre 2009) riguardante la situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2218/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Axa MPS Danni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 2223/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2224/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma Sanzionatoria        art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 15.361,64 (quindicimilatrecentosessantuno/64).

**ORDINANZA N. 2225/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario            Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma Sanzionatoria        art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2226/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione                artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria        art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2227/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario            Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria        art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2228/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2229/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2230/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2231/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2232/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario           Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2233/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario           Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2234/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario           Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 2235/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario           Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2236/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Systema Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 2237/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2240/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2241/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2242/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario           Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione             combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma Sanzionatoria     art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2245/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario           Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 2246/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario           Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2247/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario           UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2248/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 2249/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2250/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 2251/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2252/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 2253/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di n. 18 attestazioni sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 81.000,00 (ottantunomila/00).

**ORDINANZA N. 2254/11 DEL 9 GIUGNO 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2255/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2256/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 2257/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2258/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 2259/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2260/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2261/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2262/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2263/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 2264/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2265/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2266/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2267/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 2268/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2269/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2270/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2271/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2272/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2273/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2274/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 2275/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di n. 19 errate attestazioni sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 71.250,00 (settantunomiladuecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2276/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2277/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2278/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.132,09 (cinquemilacentotrentadue/09).

**ORDINANZA N. 2280/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vianello Riccardo, presso la residenza in Vercelli.
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 2282/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2283/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2287/11 DEL 10 GIUGNO 2011**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2293/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ciampini Dario, presso la residenza in Ascoli Piceno.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 2294/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2295/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 53.333,00 (cinquantatremilatrecentotrentatre/00).

**ORDINANZA N. 2296/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2297/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2298/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 2299/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2301/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2302/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2303/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2304/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 2305/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2306/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 2308/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 11.864,15 (undicimilaottocentosessantaquattro/15).

**ORDINANZA N. 2309/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2310/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 2311/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 2312/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2313/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2314/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2316/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2317/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2318/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2319/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2320/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2321/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2322/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario            Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2323/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2324/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2325/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2326/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 2327/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2328/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2329/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario           Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2330/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario           Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2331/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario           Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2332/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario           Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2333/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2334/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2335/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2336/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 2337/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2344/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	De Marzi Laura, presso la residenza in Ariccia (RM).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 2345/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2346/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2347/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

**ORDINANZA N. 2348/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione euro 53.333,00 (cinquantatremilatrecentotrentatre/00).

**ORDINANZA N. 2349/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2350/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2351/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	G.M. Assicurazioni s.a.s. di Marinangeli Gianni & C., con sede in Fermo Del Bufalo Gianrico, presso la residenza in Pedaso (AP) (in concorso) Di Gennaro Francesca, presso la residenza in Pedaso (AP) (in concorso) Mercuri Giuseppe, presso la residenza in Monte San Giusto (MC) (in concorso).
Violazione	artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - ricorso, nell'esercizio dell'attività di intermediazione, all'opera di collaboratori in assenza della preventiva iscrizione al RUI.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.444,44 (quattromilaquattrocentoquarantaquattro/44) - per G.M. Assicurazioni s.a.s. di Marinangeli Gianni & C; euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) - per Del Bufalo Gianrico; euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) - per Di Gennaro Francesca; euro 1.000,00 (mille/00) - per Mercuri Giuseppe.

**ORDINANZA N. 2352/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	G.M. Assicurazioni s.a.s. di Marinangeli Gianni & C., presso la sede legale in Fermo.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 2353/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Banca Network Investimenti S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della cessazione di n. 11 rapporti di collaborazione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 73.333,33 (settantatremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 2354/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.481,13 (quattordicimilaquattrocentottantuno/13).

**ORDINANZA N. 2355/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.000,00 (quattromila/00).

**ORDINANZA N. 2356/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2357/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 127 della d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 2358/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2359/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2360/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2361/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 2363/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 2367/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione e sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2368/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2369/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 2370/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 2371/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2372/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2373/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2374/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2375/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2376/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2377/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2378/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2379/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2380/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2381/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2382/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2383/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2384/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2385/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2386/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2387/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2388/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2389/11 DEL 13 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 2390/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2391/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2392/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 2393/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2394/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 2395/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 2396/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2397/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2398/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2399/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede i Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 2400/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2401/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.930,82 (tredicimilanovecentotrenta/82).

**ORDINANZA N. 2402/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2403/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Uniqa Protezione S.p.A., con sede in Udine.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2404/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2405/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2406/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 2407/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Quixa S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2408/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2409/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2410/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 2411/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 2412/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2413/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2414/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2415/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2416/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 2417/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2418/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Priolo Maurizio Demetrio, presso la residenza in Cerea (VR).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 11.000,00 (undicimila/00).

**ORDINANZA N. 2419/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2420/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2421/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 2422/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisette miladuecento/00).

**ORDINANZA N. 2423/11 DEL 14 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 400,00 (quattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2428/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2429/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2430/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2431/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2432/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2433/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 2435/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2436/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2437/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Giofré Antonio, presso la residenza in Milano, in proprio e nella qualità di rappresentante legale di G. & G. Insurance Broker s.r.l., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 308, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 3, comma 2, del regolamento ISVAP n. 9/2007, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento nella gestione dei contratti intermediati; - utilizzo della denominazione "Insurance" e "broker" nell'iscrizione al Registro delle imprese pur essendo stata la società cancellata dal RUI.
Norma Sanzionatoria	artt. 324, comma 1, e 308, comma 4, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 26.666,67 (ventiseimilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 2438/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2439/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2440/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2442/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 2443/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 2444/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2445/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 2446/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 2447/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2448/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2449/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2450/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2451/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 2452/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 2453/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2454/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 2455/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 2456/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2457/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2458/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2459/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 2460/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2461/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2462/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 2463/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2464/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2465/11 DEL 16 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2467/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 2468/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2469/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2470/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2471/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ardito Giuseppe, presso la residenza in Corato (BA).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.666,67 (seimilaseicentosesantasei/67).

**ORDINANZA N. 2472/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2473/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2474/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2475/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Eurizonvita S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 183 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati in n. 207 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 327, comma 4, del d.lgs. 209/2005 (Pluralità di violazioni e misure correttive, cosiddetto illecito seriale).
Importo sanzione	euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

**ORDINANZA N. 2476/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 2477/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Brussa Toi Maurizio & C. s.n.c., con sede in Maniago (PN).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49, 52 e 57 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto dell'obbligo di informativa precontrattuale e di conservazione della documentazione in n. 13 occasioni; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti in n. 56 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 140.222,20 (centoquarantamiladuecentoventidue/20).

**ORDINANZA N. 2478/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vallecaro Giuseppe, presso la residenza in Salerno.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49 e 52 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancata consegna dell'informativa precontrattuale in n. 6 occasioni e mancata presentazione del relativo questionario di adeguatezza in n. 1 occasione; - mancata acquisizione della documentazione prevista per l'assunzione dei contratti r.c. auto in n. 6 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 15.333,33 (quindicimilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 2479/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2480/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2481/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2482/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2483/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2484/11 DEL 17 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2485/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2486/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2487/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2488/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2489/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 2490/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	P & P di Parise F. e Pacino A. s.n.c., con sede in Roma.
Violazione	art. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 - esercizio dell'attività di intermediazione in assenza della preventiva iscrizione al RUI.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 2491/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 2492/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2493/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 2494/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2495/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2496/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2497/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2498/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2499/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 2500/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2501/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 16.132,08 (sedecimilacentotrentadue/08).

**ORDINANZA N. 2502/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2503/11 DEL 22 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2505/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 2506/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 2507/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2508/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2510/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2511/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2512/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 2513/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 2514/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2516/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 2517/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2518/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 2519/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario            UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2520/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario            UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2521/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2522/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fabri Giovanna Valeria, presso la residenza in Piangipane (RA) e presso il domicilio eletto (studio dell'avv. De Rosa Giuseppe, in Camerino - MC).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 2523/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Taverna S.p.A. di Brokeraggio Assicurativo, con sede in Roma, in persona del curatore fallimentare dott. Botta Paolo, presso lo studio in Genova.
Violazione	art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005 - mancata ottemperanza nei termini alle richieste dell'Autorità.
Norma Sanzionatoria	art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 2524/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2525/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2526/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2527/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 2528/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2529/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2530/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2531/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2532/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2533/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 2534/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 2535/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2536/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2537/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2538/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 2539/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2540/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2541/11 DEL 23 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2543/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall'art. 5 della l. 57/2001 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 3, comma 10, lettera b), punto 1, del d.l. 857/1976.
Importo sanzione	euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00).

**ORDINANZA N. 2544/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 17.452,83 (diciassettemilaquattrocentocinquantadue/83).

**ORDINANZA N. 2547/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2549/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 2550/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 2551/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 2552/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2553/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2554/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2555/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2556/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione        euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2557/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2558/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2559/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2560/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2561/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 2562/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2563/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2564/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 2565/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 2566/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2567/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2568/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, con sede in Roma.
Violazione	art. 92 del d.lgs. 209/2005 - mancata approvazione del bilancio dell'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 nel termine di cui all'art. 2364 del c.c., fissato al 30 aprile 2010.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 2569/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 2571/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario            Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2572/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario            Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2573/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2574/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 53.333,00 (cinquantatremilatrecentotrentatre/00).

**ORDINANZA N. 2575/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2576/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2577/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2578/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2579/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2581/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Pinzana Dimitri, presso la residenza in Pasián di Prato (UD) Brussa Toi Maurizio & C. s.n.c., con sede in Maniago (PN) (in solido).
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 7 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 23.333,31 (ventitremilatrecentotrentatre/31).

**ORDINANZA N. 2582/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2583/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 18.169,81 (diciottomilacentosessantanove/81).

**ORDINANZA N. 2585/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 19.754,72 (diciannovemilasettecentocinquantaquattro/72).

**ORDINANZA N. 2586/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2587/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2588/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2589/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2590/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2591/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2592/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2593/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 2594/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 2595/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2596/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 2597/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2598/11 DEL 24 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2599/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 2600/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 2601/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 2602/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2603/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 53.333,00 (cinquantatremilatrecentotrentatre/00).

**ORDINANZA N. 2604/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2605/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2607/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.930,82 (tredicimilanovecentotrenta/82).

**ORDINANZA N. 2608/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 2609/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2610/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 2611/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 2612/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 2613/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2614/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2615/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2616/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2617/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2618/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2619/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 2620/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2621/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 2622/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2623/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 2624/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2625/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2626/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2627/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 2628/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2629/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2630/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2631/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2632/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 2633/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2634/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2635/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2636/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2637/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 2638/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2639/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2640/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2641/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2642/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2643/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2644/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2645/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 2646/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2647/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 2648/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 2649/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2650/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Systema Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 2651/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2652/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 2653/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 2654/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 2655/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 2656/11 DEL 27 GIUGNO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

**ORDINANZA N. 2657/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 2658/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 17.509,43 (diciassettemilacinquecentonove/43).

**ORDINANZA N. 2659/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 2660/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 2661/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 2662/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 2664/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	Lloyd Team Broker s.r.l., con sede in Roma Incagnoli Luciano, presso la residenza in Guidonia Montecelio (RM) (in concorso).
Violazione	art. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 - ricorso, nell'esercizio dell'attività di intermediazione, all'opera di un intermediario in assenza della preventiva iscrizione al RUI.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 2665/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	Luigi e Luigi Antonio Traverso s.n.c., con sede in Torino, in persona del liquidatore sig. Traverso Luigi, presso la residenza in Torino Saja Anna, presso la residenza in Torino (in concorso).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 57 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti/assicurati in n. 50 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 117.777,67 (centodiciassettemilasettecentosettantasette/67) - per Luigi e Luigi Antonio Traverso s.n.c. in liquidazione; euro 102.000,00 (centoduemila/00) - per Saja Anna.

**ORDINANZA N. 2666/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 2667/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 2671/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 2672/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 2673/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario Camicioli Augusto, presso la residenza in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosesantasei/67).

**ORDINANZA N. 2675/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario My Lloyd Team s.a.s. di Giombini Davide, con sede in Roma.  
Violazione art. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 - esercizio di attività di intermediazione, nella qualità di collaboratore, in assenza della preventiva iscrizione al RUI.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 2676/11 DEL 28 GIUGNO 2011**

Destinatario Costabile Paolo, presso la residenza in Ardea (RM).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).



## 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI

---



Provvedimento n. 679/PD/11 del 25 gennaio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. Carmine GIDIULI.**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. Carmine GIDIULI del'8 giugno 2010, notificato all'interessato in data 29 settembre 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1452/11 del predetto Collegio - Sezione II assunta nell'adunanza del 9 dicembre 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. Carmine GIDIULI;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 7) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. Carmine GIDIULI, nato a Foggia il 20 maggio 1976, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera e) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 698/PD/11 del 3 marzo 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra PADOVAN Grazia Elena.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra PADOVAN Grazia Elena dell'8 marzo 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 22 agosto 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1451/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 30 novembre 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra PADOVAN Grazie Elena;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto, 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

### **Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig.ra PADOVAN Grazia Elena, nata a Bolzano il 10/02/1949, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329,

commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 707/PD/11 del 9 marzo 2011

**Annullamento parziale del provvedimento disciplinare n. 00657/PD/2010 del 22 dicembre 2010 di radiazione del sig. TOLLIS Claudio e di cancellazione della U.T. snc. Di Tollis Claudio e Serio Vittorio**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 00657/PD/10 del 22 dicembre 2010 con cui è stata disposta la radiazione del sig. TOLLIS Claudio e la cancellazione della "U.T. s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio";

**VISTA** la deliberazione n. 1495/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell'adunanza del 3 marzo 2011, le cui motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, con la quale il Collegio, rilevato che:

### **OMISSIS<sup>1</sup>**

- che la "UT s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio" risultava del tutto estranea ai fatti contestati al sig. TOLLIS, in quanto gli illeciti sono stati dallo stesso commessi nell'esercizio dell'attività assicurativa a titolo individuale;
- che la predetta delibera, ferma la proposta della sanzione della radiazione nei confronti del sig. TOLLIS Claudio, è pertanto erronea nella parte in cui ritiene sussistenti i presupposti per la cancellazione della "UT s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio";

---

<sup>1</sup> Il capoverso omissato reca un errore materiale - in corso di correzione - che non incide sul contenuto dispositivo del provvedimento.

propone l'annullamento parziale del provvedimento n. 00657/PD/10 del 22 dicembre 2010 nella parte in cui dispone la cancellazione dal RUI della società "UT s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio";

**RILEVATO** che non sussistono i presupposti per la cancellazione della "UT s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio";

**RILEVATA** la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;

**CONSIDERATO**, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### **Dispone**

l'annullamento parziale del provvedimento n. 00657/PD/10 del 22 dicembre 2010 limitatamente alla parte in cui dispone la cancellazione dal RUI della società "UT s.n.c. di Tollis Claudio e Serio Vittorio".

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 719/PD/11 del 6 aprile 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DE LAURENTIIS Giacomo.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. DE LAURENTIIS Giacomo del 15 aprile 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 17 aprile 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1505/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell'adunanza del 31 marzo 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. DE LAURENTIIS Giacomo;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché dell'art. 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

### **Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. DE LAURENTIIS Giacomo, nato a Lanciano (CH), il 11 ottobre 1959, della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 727/PD/11 del 18 aprile 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BERNARDO Carmine**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BERNARDO Carmine del 14 dicembre 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 18 dicembre 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1485/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 22 febbraio 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BERNARDO Carmine;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lett. a), punti 4) e 5), nonché lett. b), punto 5) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

### **Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. BERNARDO Carmine, nato ad Ariano Irpino il 4 marzo 1950, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 729/PD/11 del 19 aprile 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra CANDELOORO Antonella**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra CANDELOORO Antonella del 30 giugno 2010, ritualmente notificato all'interessata in data 9 luglio 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1487/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 24 febbraio 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra CANDELOORO Antonella;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 117, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private e degli art. 54, comma 2, 57, comma 1, lettera b) e 62, comma 2, lettera a), punti 3) e 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**Dispone**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig.ra CANDELOORO Antonella, nata a CHIETI il 27 febbraio 1964, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessata ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 2.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI

---



Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Sesta - n. 3363 del 06/06/2011

ha pronunciato la presente

**sentenza**

sul ricorso numero di registro generale 9827 del 2010, proposto da Pietro De Angelis, rappresentato e difeso dagli avv. omissis, con domicilio eletto presso omissis in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 44;

**contro**

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avvocati omissis, domiciliato in Roma, via del Quirinale, n. 21; Aurora Assicurazioni s.p.a.;

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. del LAZIO - Sede di ROMA - SEZIONE I n. 13870/2010, resa tra le parti, concernente IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE DELLA RADIAZIONE E CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

**VISTI** il ricorso in appello e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio dell' Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011 il Consigliere *omissis* e uditi per le parti gli avvocati *omissis*;

**RITENUTO e CONSIDERATO** in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall'odierno appellante l'annullamento del provvedimento ISVAP n. 00166/PD/08 del 17 luglio 2008, recante l'irrogazione al medesimo della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'art. 18, commi 1 lett. c) e 4, della legge n. 48 del 1979, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché della deliberazione n. 1078 dell'11 giugno 2008 del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, e del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive

modifiche, concernente la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, prevedeva la possibilità per il collegio o la sezione di operare con la presenza di due componenti.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma - ha preliminarmente disatteso l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio proposta dall'Isvap; nel merito ha analiticamente preso in esame i motivi di censura proposti dal De Angelis respingendoli.

Secondo il primo giudice, in particolare, era infondata la doglianza concernente la composizione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari istituito presso l'ISVAP.

Di essa si assumeva la invalida costituzione sulla base di due diverse prospettazioni: l'una inerente l'asserita illegittimità dell'art. 9, comma 2, del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 laddove stabiliva che il Collegio di garanzia poteva validamente operare con la presenza di due componenti, per contrasto con l'art. 331 del d.lgs. n. 209 del 2005, che stabiliva che il Collegio di garanzia fosse composto da un presidente e da due componenti (demandando alla disciplina regolamentare – secondo il De Angelis - la sola competenza a dettare norme sulla procedura, con preclusione della possibilità di ridurre i componenti del Collegio).

L'altra censura, proposta in via subordinata, era volta a denunciare l'erronea applicazione della norma regolamentare succitata.

Il Tribunale amministrativo ha in proposito riconosciuto che effettivamente il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione era stato adottato dal Presidente dell'ISVAP in adesione alla conforme proposta adottata dal Collegio di Garanzia sui Procedimenti Disciplinari nella seduta dell'11 giugno 2008 con la presenza di due soli componenti, avendo il terzo componente del Collegio rassegnato precedentemente le dimissioni e non essendosi ancora proceduto alla sua sostituzione.

Ciò tuttavia non integrava alcuna illegittimità.

La norma regolamentare di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 aveva inteso assicurare, privilegiandola rispetto ad altri interessi, la funzionalità dell'organo disciplinare al fine di evitarne la paralisi nei casi di assenza o anche solo di sussistenza di un obbligo di astensione in capo ad uno dei componenti.

Il Collegio di garanzia, come delineato dalla norma primaria, doveva qualificarsi – contrariamente a quanto sostenutosi nel mezzo di primo grado – quale collegio imperfetto, non prevedendo il richiamato art. 331 del Codice delle assicurazioni la nomina di membri supplenti, la cui presenza costituiva l'indice per la qualificazione di un organo quale collegio perfetto.

Anche la prospettiva subordinata, secondo cui detta norma regolamentare, avrebbe consentito il funzionamento del Collegio con la presenza di due soli componenti nelle sole ipotesi di assenza o altro impedimento di carattere temporaneo (con esclusione quindi delle ipotesi di impedimento definitivo connesso alle dimissioni di uno dei componenti) meritava la reiezione.

Ciò perché la previsione in esame era volta a garantire il funzionamento dell'organo:

irragionevole e forzata si appalesava un'interpretazione riduttiva della sua portata in ragione della distinzione basata sulla natura temporanea o definitiva dell'impedimento di uno dei componenti o sulla durata dello stesso; né la lettera della norma offriva sicuri indici idonei ad avallare tale distinzione.

Parimenti doveva essere affermata l'infondatezza della censura postulante l'intervenuta decadenza dall'azione disciplinare in virtù del superamento del termine per la notifica della contestazione degli addebiti e per l'avvio del procedimento stabilito dall'art. 3 del regolamento ISVAP n. 6 del 2006.

Tale regolamento disponeva che l'istruttoria doveva concludersi entro 90 giorni dal ricevimento degli atti da parte del funzionario responsabile.

Nella specie l'avvio del procedimento sarebbe dovuto intervenire, secondo il De Angelis, entro il 3 luglio 2007: esso era stato invece adottato in data 12 settembre 2007 e notificato il 17 settembre 2007.

Senonché in contrario senso deponeva la circostanza che l'avvio dell'istruttoria era stato stimolato dalla segnalazione del 7 novembre 2006 con cui la mandante del rapporto di agenzia con l'impresa del ricorrente, l'Aurora Assicurazioni s.p.a., aveva comunicato all'ISVAP l'avvenuta revoca per giusta causa del mandato, avvenuta in data 24 ottobre 2006, conseguente a gravi irregolarità contabili e gestionali riscontrate nel corso di una verifica amministrativa svoltasi dal 26 al 27 settembre 2006, alla quale aveva fatto seguito un ulteriore verbale di verifica in data 18 ottobre 2006 e la riconsegna dell'agenzia in data 26 gennaio 2007.

La decorrenza del termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, decorreva dal ricevimento degli atti indicati al comma 2, richiesti dal funzionario responsabile con le citate note.

Inoltre, rientrando, la richiesta documentazione tra quella idonea a provocare l'interruzione del termine previsto dal comma 2 dell'art. 3 del regolamento n. 6 del 2006 (il quale iniziava nuovamente a decorrere dalla ricezione della documentazione completa) ne discendeva che il *dies a quo* per la decorrenza dei previsti 90 giorni doveva essere individuato nella data del 24 luglio 2007.

Il termine era stato quindi rispettato in considerazione del fatto che la comunicazione dell'avvio del procedimento datata 12 settembre 2007 era stata notificata al De Angelis il successivo 17 settembre 2007: ne conseguiva la infondatezza della censura.

Meritava reiezione, ad avviso del primo giudice, anche la doglianza procedimentale con la quale - nell'evidenziarsi come l'attività di intermediazione oggetto di sanzione fosse esercitata in forma societaria e che dall'applicazione di sanzioni disciplinari alle persone fisiche potrebbe discendere la cancellazione della società - si era denunciata l'omessa comunicazione della contestazione degli addebiti alla società, di cui l'odierno appellante era legale rappresentante e successivamente liquidatore, in asserita violazione dell'art. 3 del regolamento n. 6 del 2006.

Dalla disposizione transitoria dettata dall'art. 12 del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 si ricavava che per i fatti di rilievo disciplinare consumatisi in data anteriore al 31 dicembre 2006 - quali quelli oggetto del gravato provvedimento - trovava applicazione la disciplina previgente al d.lgs. n. 209 del 2005: per l'effetto doveva escludersi l'operatività

della disposizione dallo stesso dettata all'art. 330 ( il quale rivestiva inequivocamente natura sostanziale in quanto attinente non già al procedimento, sebbene all'applicabilità della sanzione).

Il mancato assoggettamento della società - tramite la quale il De Angelis aveva esercitato la propria attività - al disposto di cui all'art. 330, comma 2, del codice delle assicurazioni, e quindi alla misura della cancellazione dal registro degli intermediari ivi prevista quale conseguenza della radiazione del medesimo, determinava l'estraneità della società medesima al procedimento disciplinare avverso lo stesso promosso, con la conseguenza che alla stessa non era dovuta alcuna comunicazione dell'atto di contestazione degli addebiti.

Infine il primo giudice ha preso in esame le censure di natura sostanziale volte ad avversare il provvedimento sanzionatorio: nel chiarire che l'Isvap aveva –

contrariamente a quanto asserito dal De Angelis - ponderato adeguatamente i fatti di causa e valutato le argomentazioni da questi proposte, è stata ampiamente approfondita la dinamica delle condotte contestate.

Quanto a tale profilo, il Tribunale amministrativo ha rilevato che nella sua veste di amministratore di società e di delegato all'attività assicurativa, questi aveva sottratto una ingente somma alla legittima disponibilità della Compagnia ed alla destinazione funzionale dei premi nella gestione dell'impresa di assicurazione, attraverso il tentativo di dare copertura a due sinistri non assistiti dalla preventiva registrazione a cassa del premio ed attraverso la falsificazione dei titoli preordinata a celarne la riscossione.

Ciò integrava comportamento gravissimo in contrasto con i doveri incombenti su un intermediario di assicurazioni e con quelli discendenti da un rapporto di agenzia, e con i precetti deontologici che ne governano i comportamenti: l'omesso invio alla Compagnia di assicurazione di somme percepite dagli assicurati a titolo di premi, in quanto contrastante con il primario obbligo dell'agente di provvedere alla puntuale ed integrale rimessa dei premi (indispensabili per lo stesso funzionamento del sistema assicurativo) costituiva una circostanza obiettivamente lesiva del rapporto fiduciario che doveva sussistere tra compagnia assicurativa ed agente per l'intera durata del rapporto di agenzia (e grave violazione dei doveri ricadenti sull'agente).

I fatti addebitati dovevano quindi essere ritenuti senz'altro di particolare gravità e, come tali, integranti la fattispecie che legittimava l'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione ricorrendone i presupposti di natura soggettiva ed oggettiva.

Pertanto, a fronte delle numerose e reiterate violazioni ed irregolarità gestionali ed amministrative ed alla incontestata e comprovata responsabilità del De Angelis– peraltro avallata dal contegno ammissivo dello stesso – e avuto riguardo alla rilevanza degli interessi pubblici presidiati dalle funzioni di vigilanza assegnate all'Autorità ed alla significativa gravità delle condotte, l'irrogazione della sanzione della radiazione risultava congrua e proporzionata, dovendo altresì ritenersi il gravato provvedimento sorretto da adeguata ed articolata motivazione.

L'eventuale rilievo che si sarebbe potuto attribuire al comportamento riparatorio successivo all'apertura dell'istruttoria – peraltro non supportato da alcun elemento probatorio - non avrebbe potuto incidere sul rilievo disciplinare dei fatti accertati a suo carico, i quali, come rilevato dal

Collegio di garanzia, integravano comportamenti gravissimi.

L'originario ricorrente rimasto soccombente ha censurato la predetta sentenza chiedendone l'annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima.

Ha pertanto riproposto tutti i motivi di doglianza contenuti nel mezzo di primo grado e disattesi dal Tribunale amministrativo.

In particolare si è sostenuto che la sentenza era contraddittoria allorché, pur richiamando il disposto del citato art. 331 del codice assicurativo ed affermando che "sarebbe stata auspicabile una diversa previsione regolamentare che, nel dettare la disciplina di dettaglio, si fosse preoccupata di garantire comunque che tali professionalità fossero rispecchiate durante lo svolgimento delle attività dell'organo, contemperando le esigenze di continuità dell'azione amministrativa nel delicato settore disciplinare, a fronte dei termini perentori previsti, con un meccanismo diverso da quello della riduzione del quorum deliberativo" non aveva poi dichiarato la illegittimità degli artt. 5 e 9 del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 per contrasto con la norma predetta sovraordinata.

Appena un mese dopo l'inflizione della sanzione all'appellante, l'Isvap aveva peraltro costituito una ulteriore Sezione disciplinare.

La mancata partecipazione al procedimento del terzo componente del collegio aveva determinato un insanabile vizio sull'intera procedura afflittiva e sul provvedimento finale.

In ogni caso la disposizione regolamentare era destinata ad operare soltanto in ipotesi di assenza od impedimento temporaneo di uno dei tre componenti: non già in ipotesi di permanente mancanza del medesimo.

Sotto altro profilo, l'appellante ha sostenuto che la contestazione era tardiva ed il procedimento si era per tale ragione estinto e che erroneamente la sanzione non era stata contestata alla società di cui l'appellante era socio di maggioranza, rivestendo portata pregiudizievole sull'intera compagine societaria.

In ultimo la condotta dell'appellante era stata giudicata con sproporzionata severità: non era rinvenibile motivazione alcuna sul perché fosse stata applicata la più grave delle sanzioni; detta condotta era stata per lungo tempo tollerata dalla compagnia assicurativa; egli aveva posto in essere una condotta riparatoria della quale non si era tenuto conto; la compagnia assicurativa non aveva mai accettato le proposte transattive formulate dall'appellante.

Il De Angelis ha poi depositato una memoria conclusiva facendo presente che con la recente decisione n. 419/2011 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio –Sede di Roma aveva mutato orientamento, affermando la illegittimità della composizione del Collegio di disciplina dell'Isvap laddove composto da soli due componenti .

L'amministrazione ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione del ricorso in appello e ribadendo la legittimità dell'azione amministrativa spiegata e la straordinaria gravità delle condotte ascritte all'appellante e da questi ammesse.

Ha altresì fatto presente che la decisione n. 419/2011 del Tar del Lazio citata dall'appellante

era stata appellata dall'amministrazione e sospesa in sede cautelare dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1515/2011.

Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2011 fissata per l'esame dell'istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione con ordinanza n. 233/2011 ha respinto l'istanza cautelare alla stregua della considerazione per cui "l'appello non appariva assistito da sufficienti profili di *fumus boni juris*".

Alla odierna pubblica udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione

## DIRITTO

1. L'appello è infondato e deve essere respinto.
2. Devono essere prioritariamente esaminate le doglianze di natura infraprocedimentale in quanto postulanti la radicale invalidità dell'azione amministrativa spiegata dall'Isvap.

2.1. Stabilisce l'art. 331 comma 3 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 che "il Collegio di garanzia è istituito presso l'ISVAP ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto".

In ottemperanza alla prescrizione di cui all'ultimo capoverso della disposizione citata, il regolamento 20 ottobre 2006, n. 6 all'art. 9 ha stabilito che: "Il collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, il collegio o la sezione può validamente operare con la presenza di due componenti. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il presidente del collegio o della sezione, questi è sostituito dal presidente di un'altra sezione o, in mancanza, dal componente del collegio o della sezione più anziano per età. In caso di parità prevale il voto del presidente".

L'art. 5 del regolamento predetto così ha disciplinato la composizione della commissione di garanzia: "Il Collegio è istituito presso l'ISVAP ed è composto dal presidente, magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa nominati ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto.

Al fine di garantire l'efficienza e la tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari, l'ISVAP può disporre, con provvedimenti successivi, l'articolazione del collegio nel massimo in altre due sezioni con incremento, fino a nove del numero complessivo dei suoi componenti.

Il mandato di ciascun componente del Collegio o sezione ha durata quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta”

Alla luce delle suindicate disposizioni ritiene il Collegio che entrambe le censure prospettate dall'appellante e volte a stigmatizzare la circostanza che la sanzione gli fu applicata da un collegio composto da due soli componenti (e che il terzo componente, Avv. *omissis*, non era assente a cagione di un temporaneo impedimento ma perché precedentemente dimessosi e non ancora sostituito) meritano la reiezione.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare quando un organo collegiale debba ritenersi perfetto è quello che assegna tale connotazione al collegio per il quale, accanto ai componenti effettivi, sono previsti anche componenti supplenti, essendo lo scopo della supplenza proprio di garantire che il Collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componenti. (Cons. St., sez. V, 31 gennaio 2007, n. 400 ma anche Cons. St., sez. VI, 21 marzo 2005, n. 1112; Cons. St., sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 543).

Nel caso di specie, quindi, deve concordarsi con le considerazioni espresse dal primo giudice secondo cui non ci si trovava al cospetto di un collegio perfetto, e che pertanto esso poteva operare in assenza di uno dei componenti.

In contrario, si sostiene da parte dell'appellante che un organo collegiale avente potestà disciplinare debba essere considerato, *ratione naturae*, un collegio perfetto.

Anche tale deduzione, assertivamente formulata, non merita positiva delibazione: contrariamente a tale assunto, infatti, si rammenta che il tradizionale insegnamento della giurisprudenza amministrativa sostiene che “Il collegio perfetto è un modello necessario soltanto per gli organi collegiali giurisdizionali, mentre per quelli amministrativi ben può essere previsto un *quorum* strutturale inferiore al *plenum* del collegio in relazione alla peculiarità della disciplina da dettare. Trattandosi, quindi, di scelta discrezionale del legislatore e in assenza di qualsiasi regola o principio costituzionale, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 61 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e dell'art. 10 l. reg. Veneto 7 aprile 1982 n. 13 nella parte in cui configurano le commissioni di disciplina alla stregua di collegi imperfetti “(Cons. St., sez. V, 11 aprile 1991, n. 539).

Con la recente decisione n. 4644 del 2009 questa Sezione ha avuto modo di esaminare *funditus* la questione ed è pervenuta al condivisibile convincimento - dal quale non si ravvisano motivi per recedere - secondo cui “al riguardo, deve essere precisato

che alla data della riunione del collegio di garanzia nella quale è stato assunto il provvedimento impugnato l'Istituto, che pure aveva accettato le dimissioni di uno dei tre membri, non aveva ancora provveduto a sostituirlo: pertanto, legittimamente ha trovato applicazione la regola che considera valida la deliberazione assunta con l'intervento di due soli componenti. Una interpretazione che collegasse alla presentazione delle dimissioni la conseguenza della paralisi dell'attività collegiale (conseguenza inevitabile, data l'assenza nel collegio di supplenti, non previsti né consentiti dalla legge) contrasterebbe con la rilevanza degli interessi pubblici perseguiti dalla funzione di vigilanza assegnata all'Isvap e con l'operatività di termini perentori previsti per il procedimento disciplinare, e non troverebbe conforto nella disposizione del decreto legislativo citato, che nulla dice in proposito (limitandosi ad indicare la provenienza dei tre membri del collegio). La norma regolamentare, pertanto, ha inteso ovviare ad ogni assenza di un componente del collegio che ne impedisca la formazione, stante la mancanza di membri supplenti e la conseguente natura di collegio imperfetto che deve essere riconosciuta all'organo".

Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale condivisibile precedente; né, d'altro canto, la possibilità per il Collegio di garanzia presso l'Isvap di costituirsi in più Sezioni contenuta nel citato art. 331 comma 3 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 può indurre ad un contrario convincimento.

Ciò perché, da un canto, la stessa fonte legislativa considera tale articolazione complessa una mera eventualità; secondariamente, perché, ove la disposizione in parola si dovesse inammissibilmente interpretare nel senso che a tale evenienza dovrebbe addivenirsi laddove la singola Sezione si trovasse privata in modo non temporaneo di un proprio componente la conseguenza sarebbe ugualmente quella della protratta paralisi dell'organo.

Le considerazioni del primo giudice in tema di opportunità di suddivisione in più sezioni del Collegio di garanzia, non implicano che l'operato dell'amministrazione precedente possa essere connotato di illegittimità.

Ed *a fortiori* tale conseguenza è radicalmente esclusa dalla circostanza (che costituisce un post-factum e che rientra nelle prerogative discrezionali dell'Ente) che un mese dopo che venne irrogata la sanzione disciplinare per cui è causa l'Isvap istituì una seconda sezione con deliberazione n. 2613 del 3 luglio 2008.

- 2.2. Neppure le argomentazioni in ultimo rappresentate dall'appellante nella propria memoria contengono –ad avviso del Collegio- elementi di novità tali da indurre ad una rivisitazione critica di tale orientamento.

In particolare, deve essere tenuto in considerazione che la legge ha demandato alla normazione secondaria dell'Isvap il compito di determinare la composizione dell'organo collegiale di garanzia e che, soprattutto, ha soltanto facultizzato l'Istituto a prevedere una articolazione in più sezioni.

A fronte di tale previsione generale (che si accompagna alla omessa previsione legislativa della figura dei supplenti) ne discende di necessità che la norma di legge citata non era certo intesa ad ovviare all'ipotesi di assenza di taluno dei componenti del Collegio, ma rimetteva alla discrezionalità dell'Isvap la (meramente eventuale) possibilità di articolare il Collegio in più Sezioni, ancorandola ad una condizione di necessità all'evidenza discendente (unicamente) dalla mole del contenzioso ad esso devoluto (non ad altro parametro può riferirsi il richiamo alla "efficienza e tempestività" della "definizione" dei procedimenti disciplinari).

D'altro canto laddove la norma primaria avesse voluto per tal via ovviare a problematiche di composizione dell'Organo avrebbe imposto la pluralità di articolazioni o la avrebbe direttamente prevista.

L'unico limite regolamentare imposto all'Isvap dalla norma primaria era quello del rispetto del "giusto procedimento": nessuna lesione a tale principio può ravvisarsi in ipotesi di incompleta composizione dell'organo disciplinare e pertanto la doglianza deve essere disattesa.

- 3 Con il secondo motivo di censura l'appellante ripropone la doglianza relativa all'avvenuta decadenza dall'azione disciplinare per omesso rispetto dei termini stabiliti per la notifica della contestazione e l'avvio del procedimento.

3.1. Anche tale doglianza è infondata, al limite della inammissibilità.

Va rammentato che il comma 1 dell'art. 331 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 così dispone sul punto: "Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari."

L'art. 3 commi 2 e 3 del regolamento 20 ottobre 2006, n. 6 stabilisce che "Il funzionario responsabile istruisce il procedimento sulla base degli atti e della documentazione inviati dagli altri Servizi dell'Autorità inerenti alla ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. Se necessario richiede, direttamente o attraverso il Servizio che effettua la segnalazione, atti e documenti alle imprese di assicurazione mandanti ed ai soggetti nei confronti dei quali si svolge l'istruttoria.

L'istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2; il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di atti e documenti di cui al comma 2 e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa."

Come già rilevato dal primo giudice, successivamente alla ricezione da parte dell'Isvap della documentazione trasmessagli dall'Aurora Assicurazioni (14 novembre 2006) e successivamente all'inoltro della segnalazione da parte dell'Ufficio Albi Isvap alla Sezione consulenza legale Ufficio procedimenti disciplinari, venne richiesta all'Aurora

assicurazioni una integrazione della documentazione inviata (nota del 3 gennaio 2007 e sollecito conforme del 13 marzo 2007).

A tali note la compagnia assicurativa dall'Aurora Assicurazioni diede riscontro (in due tempi) unicamente con nota in data 27 aprile 2007 e poi con nota in data 24 luglio 2007.

Tenuto conto del chiaro disposto del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento 20 ottobre 2006, n. 6 appare evidente che proprio alla data del 24 luglio 2007 dovesse farsi riferimento per il computo del relativo segmento infraprocedimentale (e, di converso, che muovendo da tale presupposto nessuna illegittima dilazione temporale fosse ravvisabile).

Parte appellante si è limitata a riproporre la critica contenuta nel mezzo di primo grado, senza farsi carico di contestare la ricostruzione della scansione temporale evidenziata dal primo giudice, né chiarire, semmai, perché di tale richiesta di integrazione non si dovesse tenere conto.

La doglianza è palesemente infondata.

4. La terza censura deve essere dichiarata inammissibile, in armonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "è inammissibile il motivo di appello costituente mera riproposizione del motivo di primo grado, senza alcuna critica alla sentenza gravata" ( Cons. St., ad. plen., 22 gennaio 1997 n. 3, che comporta implicito superamento di Cons. St., ad. plen., 21 ottobre 1980 n. 37, 20 maggio 1980 n. 18, 17 novembre 1995 n. 30; in termini Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2004 n. 674; Cons. St., sez. IV, 21 giugno 2005 n. 3250; Cons. St., sez. IV, 5 agosto 2005 n. 4191; Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2006 n. 1271; Cons. St., sez. VI, 22 agosto 2006 n. 4929; Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2010 n. 2178; v. ora art. 101, co. 1, c.p.a., avente valenza ricognitiva della precedente elaborazione giurisprudenziale).

Il primo giudice, infatti, ha escluso che l'omessa comunicazione della contestazione degli addebiti alla società di cui l'appellante era legale rappresentante e successivamente liquidatore implicasse violazione dell'art. 3 comma 7 del regolamento n. 6 del 2006 (ciò sul presupposto, sostenuto dall'odierno appellante, che l'attività di intermediazione oggetto di sanzione era esercitata in forma societaria e che dall'applicazione di sanzioni disciplinari alle persone fisiche sarebbe potuta discendere la cancellazione della società).

La fondatezza della censura è stata esclusa in ragione della circostanza che la condotta oggetto di sanzione, in quanto consumata in data anteriore al 31 dicembre 2006, non ricadeva nell'ambito applicativo dell'art. 330 del d.lgs. n. 209 del 2005 ("Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione. 2. Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria la radiazione comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione

dell'illecito disciplinare.”.)

Ne discendeva, quindi, l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 3 comma 7 del regolamento n. 6 del 2006 (“Nel caso in cui l'attività di intermediazione sia esercitata in forma societaria, la contestazione degli addebiti deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento anche alla società, accompagnata dall'avvertenza delle possibili conseguenze in capo ad essa, nell'eventualità che ricorrano le condizioni previste dall'art. 330, comma 2, del decreto....”).

Ciò perché, ai sensi della disposizione transitoria dettata dall'art. 12 del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 (“i procedimenti disciplinari per illeciti commessi entro il 31 dicembre 2006 si applicano le norme sostanziali di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, alla legge 28 novembre 1984, n. 792 e alla legge 17 febbraio 1992 n. 166. A tali procedimenti si applica a partire dal 1° gennaio 2007 la procedura stabilita dal presente regolamento ed essi vengono valutati dal Collegio nominato ai sensi dell'art. 5”) per i fatti di rilievo disciplinare consumatisi in data anteriore al 31 dicembre 2006 – quali quelli oggetto del gravato provvedimento - trovava applicazione la disciplina previgente al d.lgs. n. 209 del 2005.

Doveva quindi escludersi l'operatività della disposizione dallo stesso dettata all'art. 330 citato.

La condivisibile ricostruzione del primo giudice non è stata oggetto di alcuna specifica critica da parte dell'odierno appellante, che l'ha integralmente obliata, limitandosi a riproporre il tema per cui le conseguenze dell'art. 330 del d.lgs. n. 209 del 2005 (del quale, come rilevato, il Tar ha escluso l'applicazione) si sarebbero riverberate sulla società, e gli altri soci della compagine societaria non erano stati posti in grado di difendersi.

L'assenza di alcuna seppur embrionale critica all'iter motivo contenuto nella impugnata decisione implica la inammissibilità della doglianza (peraltro palesemente infondata avuto riguardo al *tempus commissi delicti* ed alla chiarissima prescrizione contenuta nel regolamento dell'Isvap citato).

Per completezza si rileva che detta doglianza è comunque palesemente infondata in quanto collide frontalmente con la disposizione contenuta nel citato art. 12 del regolamento Isvap a propria volta espressiva del canone di irretroattività delle disposizioni sfavorevoli al reo che permea di sé l'intero sistema degli illeciti disciplinari.

5. Con l'ultimo, articolato, motivo di doglianza si sottolinea l'assenza di ponderazione accurata sui fatti oggetto di valutazione sanzionatoria, e si richiama la circostanza che di tutte le condotte contestate all'appellante erano a conoscenza i mandati della compagnia assicurativa dall'Aurora Assicurazioni, e che egli si era fattivamente adoperato per ridurre le conseguenze degli illeciti commessi, ed aveva manifestato una volontà transattiva cui la predetta compagnia assicurativa non aveva dato seguito.

Anche tale profilo critico, volto a sostenere la sproporzione della sanzione applicata a fronte delle condotte commesse non merita positiva delibazione.

Il primo giudice ha dedicato le ultime cinque pagine dell'appellata decisione alla descrizione delle condotte poste in essere dall'odierno appellante ed alla valutazione di tali fattispecie comportamentali contenuta nella delibera del Collegio di garanzia.

Alla ricostruzione ivi contenuta vi è ben poco da aggiungere.

Semmai è utile rammentare il consolidato orientamento - dal quale la Sezione non intende discostarsi - secondo cui "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento." (ex multis, si veda Cons.St., sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2830).

La Sezione, in particolare, ha di recente affermato che "le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo)" (Cons. St., sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1350).

Nel caso in oggetto la assoluta gravità delle condotte poste in essere da parte appellante costituisce dato agevolmente percepibile: egli infatti aveva sottratto una ingente somma alla legittima disponibilità della compagnia ed alla destinazione funzionale dei premi nella gestione dell'impresa di assicurazione, e realizzato condotte integranti falsità materiale ed ideologica attraverso (anche) il tentativo di dare copertura a due sinistri non assistiti dalla preventiva registrazione a cassa del premio ed attraverso la falsificazione dei titoli preordinata a celarne la riscossione.

La analitica indicazione delle condotte da questi perpetrate (si vedano per una esauriente sintesi le pagg. 1 e 2 della memoria conclusionale depositata dall'Isvap) chiarisce con precisione che non trattavasi di condotta episodica ed isolata (tra l'altro in ben 273 occasioni le quietanze di premio delle polizze furono incassate senza previa registrazione in cassa) ma di sistematica ed abituale violazione di elementari regole di correttezza tale da comportare non soltanto danni evidenti alla compagnia assicuratrice ma di minare alla radice la generale esigenza di certezza che deve accompagnare detti rapporti giuridici in quanto di rilievo pubblicistico e legislativamente regolamentati in ossequio ad esigenze protettive relative a tutti i cittadini.

La valutazione dell'amministrazione non appare né abnorme né sproporzionata; la valutazione di gravità delle condotte non appare punto distonica rispetto alle risultanze probatorie acquisite, ed è evidente che su tale valutazione di gravità non possano influire, in senso favorevole all'appellante, generiche affermazioni circa la buona volontà manifestata per elidere integralmente il danno e perfezionare un accordo transattivo con

la compagnia assicurativa e neppure la labiale affermazione secondo cui detta compagnia era a conoscenza del modus operandi del De Angelis.

E' evidente infine, che la asserita circostanza che non sia stato avviato alcun procedimento penale nei confronti del medesimo non può condizionare in alcun senso il distinto procedimento disciplinare avviato.

6. Conclusivamente, l'appello è infondato e merita di essere respinto.
7. La condanna al pagamento delle spese degli onorari del giudizio segue la soccombenza e l'appellante deve essere pertanto condannato al pagamento, in favore di parte appellata, di euro mille (€ 1000/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro generale 9827 del 2010 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio, nella misura di euro mille (€ 1000/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

**omissis**



### 3. IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

---



Costruzioni Vega s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa

Si da notizia che, come comunicato dal commissario liquidatore della Costruzioni Vega s.r.l., con sede in Roma, prof. avv. Filippo Satta, la società, posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 4 dicembre 1987, concluse le operazioni finali della procedura, è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Roma in data 4 maggio 2011.



## 4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

---



**4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
C 163 del 1 giugno 2011.	Aiuti di Stato – Belgio. Presunti aiuti illegali a favore della SA Ducroire/Delcredere NV sotto forma di conferimento di capitale, di trasferimento del vantaggio risultante da una precedente garanzia e di eventuali trasferimenti interni di risorse a favore della copertura dei rischi assicurabili sul mercato.
C 170 del 10 giugno 2011.	Procedure di liquidazione. Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Eurostar SA.
C 176 del 16 giugno 2011.	Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 3 giugno 2011 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico.
C 178 del 18 giugno 2011.	Rettifica della procedura di liquidazione – Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Apra Leven NV.
C 178 del 18 giugno 2011.	Rettifica della decisione su provvedimento di risanamento relativo Apra Leven NV.
C 182 del 23 giugno 2011.	Comunicazione della Commissione – Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato 1 della direttiva 2005/36/CE.

L 170 del 30 giugno 2011.	Rettifica della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
L 171 del 30 giugno 2011.	Decisione del Comitato misto SEE N. 27/2011 del 1° aprile 2011 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE (Integrazione nell'accordo dei regolamenti relativi a IFRS 1, IFRS 7, IAS 24, IFRS 8 IFRIC 14, IFRIC 19, IFRS 1).
C 190 del 30 giugno 2011.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M:6259 – Covéa/Bipiemme Vita).

## 5. ALTRE NOTIZIE

---



## 5.1 AVVISI E COMUNICATI

### COMUNICATO STAMPA DEL 1° GIUGNO 2011

L'ISVAP rende noto che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto intestate

#### **“AGA INTERNATIONAL GROUP ASSICURAZIONI SPA” OVVERO “AGA ASSICURAZIONI”**

società che non rientrano tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica.

L'ISVAP fa presente, altresì, che un'impresa con la denominazione sociale AGA International S.A., con sede legale in Francia, risulta abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi ma non nel ramo r.c.auto. L'impresa non può pertanto sottoscrivere alcun rischio di responsabilità civile auto in Italia.

Le medesime considerazioni valgono per la stipula delle polizze pubblicizzate sul sito [www.agaassicurazionigroup.it](http://www.agaassicurazionigroup.it) da qualche tempo attivo nella rete.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che

l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto, ancorché temporanee, recanti le varie intestazioni di cui sopra, comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

## COMUNICATO STAMPA DELL'8 GIUGNO 2011

L'ISVAP informa che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte riportanti la denominazione sociale di

### EURO INSURANCES

Al riguardo si segnala che la suddetta denominazione sociale è del tutto simile a quella della società irlandese Euro Insurances Limited, con sede legale in Lease Plan House - Ground Floor - Central Park – Leopardstown - Dublin 18, che risulta abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazioni di servizi in nel ramo r.c. auto, limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Si rende altresì noto che i contrassegni ed i certificati assicurativi contraffatti riportano un numero di autorizzazione ISVAP errato e sono prive della sottoscrizione del legale rappresentante e dell'indicazione del Rappresentante per la gestione sinistri.

L'Autorità richiama quindi l'attenzione degli utenti e di chi rilascia tali coperture assicurative che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto riportanti la denominazione sociale di Euro Insurances comporta, per i contraenti, l'insussistenza della copertura assicurativa e, per coloro che le rilasciano, lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale, l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese sul sito Internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

## COMUNICATO STAMPA DEL 13 GIUGNO 2011

L'ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte intestate alla compagnia assicurativa

### “BTA INSURANCE JOINT STOCK COMPANY”

con sede legale in K. Valdemara iela 63, Riga LV – 1142, LATVIJA (Lettonia) , abilitata ad operare in Italia in libera prestazione dei servizi nel ramo responsabilità civile auto, limitatamente alla responsabilità civile del vettore, la quale ha dichiarato che, alla data attuale, non ha mai commercializzato polizze r.c. auto nel territorio della Repubblica.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che, a tutt'oggi, l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti l'intestazione di cui sopra comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito Internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

## COMUNICATO STAMPA DEL 20 GIUGNO 2011

L'ISVAP informa che sono stati segnalati casi di commercializzazione nella zona di Napoli di polizze temporanee r.c. auto contraffatte riportanti la denominazione sociale di

### HUGO INSURANCE S.A.

Al riguardo si segnala che Hugo Insurance S.A., con sede legale in 74, rue de Merl, Lussemburgo, sebbene risulti abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi in alcuni rami danni, non è autorizzata nel Paese di origine, né abilitata in Italia, al rilascio di coperture assicurative r.c. auto (ramo 10).

L'Autorità richiama quindi l'attenzione degli utenti e di chi rilascia tali coperture assicurative sul fatto che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto riportanti la denominazione sociale di Hugo Insurance S.A. comporta, per i contraenti, l'insussistenza della copertura assicurativa e, per coloro che le rilasciano, lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale, l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese sul sito Internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

## 5.2 MODIFICHE STATUTARIE

### **Modifica dello statuto sociale di CBA Vita S.p.A., con sede in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 29 Aprile 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dell' articolo 5 dello statuto sociale, conseguente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 22 febbraio 2011, come modificate con atto di rettifica del 24 marzo 2011, riguardante l'aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 8.000.200, anche in più tranches, con termine ultimo per la sottoscrizione fissato al 30 settembre 2011.

\* \* \* \* \*

### **Modifica della denominazione sociale di EurizonTutela S.p.A.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa dell'11 maggio 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 29 marzo 2011 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di EurizonTutela S.p.A.. Tali modifiche riguardano la variazione della denominazione sociale da EurizonTutela S.p.A. in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con effetti dalla data del 6 giugno 2011. In data 9 giugno 2011 la modifica della denominazione sociale è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino.

\* \* \* \* \*

### **Modifica della denominazione sociale ed aumento del capitale sociale di UGF Assicurazioni S.p.A.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 3 giugno 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 13 maggio 2011 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di UGF Assicurazioni S.p.A.. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale da UGF Assicurazioni S.p.A. in Unipol Assicurazioni S.p.A. a decorrere dal 1° luglio 2011 e l'aumento del capitale sociale da euro 159.056.000 a euro 259.056.000.

**5.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA**

**Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.**

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2008 mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(\*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili



